



**REGIONE BASILICATA**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI DI LAVORO, CAPPE CHIMICHE, ARMADI PER REATTIVI E SOLVENTI E ARREDI PER LABORATORI OCCORRENTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB).**

**SIMOG n. 7372088**

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**ALLEGATO C**

REGIONE BASILICATA  
**Stazione Unica Appaltante**  
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

ART. 1. - OGGETTO.....	3
ART. 2. - DIRETTORI DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	3
ART. 3. - GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	3
ART. 4. - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	4
ART. 5. - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA.....	4
ART. 7. - PENALI .....	5
ART. 8. - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	6
ART. 9. - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO .....	7
ART. 10. - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE .....	8
ART. 11. - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO .....	8
ART. 12. - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	9
ART. 13. - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI.....	9
ART. 14. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	10
ART. 15. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 16. - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE.....	10
ART. 17. - NORME DI RINVIO .....	10

**ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI DI LAVORO, CAPPE  
CHIMICHE, ARMADI PER REATTIVI E SOLVENTI E ARREDI PER LABORATORI OCCORRENTI ALL'AGENZIA  
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB).  
SIMOG n. 7372088

## **ART. 1. - OGGETTO**

Il presente documento disciplina le modalità per la fornitura di banchi di lavoro, cappe chimiche, armadi per reattivi e solventi e arredi per laboratori occorrenti all'ARPA Basilicata (ARPAB o SA).

Le sedi ARPA dove dovranno essere effettuate le forniture sono le seguenti:

<b>Magazzini riceventi</b>	<b>Indirizzi</b>
POTENZA	Via della Fisica, 18/C - 85100 Potenza
MATERA	Via dei Mestieri 43, zona PAIP 1 - 75100 Matera
METAPONTO	S.S. Jonica 106, Km 448,2 - 75010 Bernalda

Le forniture oggetto del contratto debbano essere prestate anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi di consegna, entro i limiti del territorio della Basilicata.

Le caratteristiche dei beni sono quelle indicate per ciascun Lotto.

## **ART. 2. - DIRETTORI DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DELL'APPALTATORE**

ARPAB, prima della stipula del contratto, nominerà i Direttori dell'esecuzione contrattuale che provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

L'Appaltatore del servizio dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAB.

## **ART. 3. - GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAB, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

La garanzia, da rendersi nella forma di cauzione (contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo) con le modalità previste dall'art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del 25% dell'importo originario dopo ogni anno di servizio, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAB.

#### **ART. 4. - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 5. - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

#### **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI DI LAVORO, CAPPE  
CHIMICHE, ARMADI PER REATTIVI E SOLVENTI E ARREDI PER LABORATORI OCCORRENTI ALL'AGENZIA  
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB).  
SIMOG n. 7372088

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo, tra gli atti di gara è presente il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti).

## **ART. 7. - PENALI**

Le penali per inadempimento, che l'Agenzia avrà la facoltà di applicare, sono le seguenti:

### **A. In caso di ritardo nella consegna**

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti dagli atti di gara, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari a euro 15,00 nei primi 30 giorni di ritardo e di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo.

### **B. In caso di non conformità dei beni consegnati**

- La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti dagli atti di gara sarà considerata “mancata consegna”. Decorso inutilmente il termine, senza che la Ditta aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte, l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari a euro 25,00 per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità nei primi 30 giorni di ritardo e di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo.

Per i ritardi nella consegna le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'Affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore). In caso di inadempimento per non conformità l'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta fornitrice tramite fax o pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora l'applicazione di penali a seguito di contestazioni abbia una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Agenzia potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale

## **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

tolleranza viene stabilita in n. 3 applicazioni di penali nel corso di 1 anno di durata del contratto. Il numero di contestazioni si riferisce all'Agenzia nel suo complesso e non alle singole strutture ordinanti.

Allorché l'Agenzia decida di non recedere dal contratto, ogni inosservanza degli obblighi contrattuali eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell'Agenzia, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto all'importo sopra indicato.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss del c.c..

#### **ART. 8. - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Arpa Basilicata potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Agenzia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con fax ovvero pec. Per recesso parziale si intende l'eliminazione di una delle sedi dell'Agenzia interessate alla fornitura.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi/forniture prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza contrattuale;
- b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

#### **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

- c) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia;
- e) qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora Arpa Basilicata intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

## **ART. 9. - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta aggiudicataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della Ditta aggiudicataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

## **ART. 10. - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE**

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

La Ditta aggiudicataria, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Agenzia, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto la Ditta aggiudicataria del verificarsi di azioni del genere.

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

## **ART. 11. - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ARPAB. L'operatore economico concorrente dovrà specificare in sede di offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato in seguito ad aggiudicazione del singolo lotto. L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto di ARPAB, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è ARPAB a corrispondere direttamente al subappaltatore le somme dovute.

## **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**



L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 12. - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice della Privacy) e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente documento circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e art. 6 della Direttiva 2004/18/CE, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione del contratto.

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti. In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:

- a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b. i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
- c. il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/92;

i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

## **ART. 13. - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

## **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI DI LAVORO, CAPPE  
CHIMICHE, ARMADI PER REATTIVI E SOLVENTI E ARREDI PER LABORATORI OCCORRENTI ALL'AGENZIA  
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB).  
SIMOG n. 7372088

#### **ART. 14. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Basilicata si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **ART. 15. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace, sarà stipulato mediante scrittura privata, con spese integralmente a carico dell'aggiudicatario medesimo, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

#### **ART. 16. - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Potenza.

#### **ART. 17. - NORME DI RINVIO**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **ALLEGATO C - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI DI LAVORO, CAPPE  
CHIMICHE, ARMADI PER REATTIVI E SOLVENTI E ARREDI PER LABORATORI OCCORRENTI ALL'AGENZIA  
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB).  
SIMOG n. 7372088